

CIRCOLARE INFORMATIVA

AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

gennaio 2018

APPROVATO IL DECRETO DEL MEF ATTUATIVO SULLO SPLIT PAYMENT: DM 9 GENNAIO 2018

In relazione alle operazioni per cui è emessa la fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, il meccanismo dello Split Payment trova applicazione nei confronti delle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (percentuale complessiva del fondo di dotazione almeno pari al 70%) delle società partecipate (percentuale complessiva del capitale almeno pari al 70%), delle amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

Nell'ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno:

- Entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il meccanismo sulle operazioni per i quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il meccanismo sulle operazioni per i quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

APPROVATI TRE DECRETI DEL MEF (10 GENNAIO 2018) DI COORDINAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI CON LA NORMATIVA TRIBUTARIA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato due decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 (dedicato agli strumenti finanziari) e IFRS 15 (dedicato ai ricavi provenienti da contratti con i clienti) con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Un terzo decreto detta ulteriori disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011, al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro imprese, lo scorporo dei derivati incorporati.

Quest'ultimo in particolare mira a riconoscere la rilevanza fiscale dell'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dall'art. 44 comma 2 lett. c) del Tuir e degli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni di cui all'art. 44 comma 2 lett. A) del Tuir.

In sostanza, per verificare se il derivato scorporato ai fini contabili rilevi autonomamente ai fini fiscali è necessario preliminarmente verificare se lo strumento finanziario di partenza è fiscalmente simile alle azioni o alle obbligazioni.

Nel primo caso, lo scorporo effettuato in bilancio non rileva fiscalmente, nel secondo caso la rilevanza fiscale è subordinata alla circostanza che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo si consideri assimilato alle azioni.

INNALZATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE – DM 13.12.2017

Dall'1.1.2018, il tasso di interesse legale è stato innalzato dallo 0,1% allo 0,3% (DM 13.12.2017).

La modifica del tasso di interesse legale ha effetto oltre che per tutti i casi in cui risulta contemplato il tasso d'interesse legale dal c.c anche ai fini della determinazione dell'usufrutto vitalizio nonché ai fini del ravvedimento operoso.

Gli interessi sulle imposte versate tardivamente, e, in generale, pagate in occasione del ravvedimento, vanno corrisposti allo 0,3% dall'1.1.2018.

NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 1/E DEL 17/01/2018

A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017 alla disciplina relativa all'esercizio della detrazione dell'Iva, tale diritto può essere esercitato, al più tardi, alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto.

L'Agenzia delle Entrate a tal proposito ha chiarito che per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative a operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in apposito registro Iva acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva relativa al 2018, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

SEGUE CIRC. 1/E 2018

L'Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta diviene esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie.

L'Iva potrà essere detratta al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018, in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo iva della dichiarazione 2017.

Per i soggetti assoggettati al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split Payment) che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata ovvero alla ricezione della fattura senza aspettare il pagamento in base al DL n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura.

SEGUE CIRC. 1/E 2018

La Circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

UTILIZZO DELLE PERDITE NEL CONSOLIDATO NAZIONALE CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2/E DEL 26/01/2018

In particolare, viene esaminata la possibilità, per i soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale, di utilizzare in sede di accertamento le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione che soggiacciono alla limitazione di cui all'art. 118 comma 2 del Tuir.

Nel caso in cui la consolidata risulta destinataria di una rettifica e abbia trasferito al consolidato una perdita di periodo, la circolare precisa che, in sede di accertamento, essa possa chiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie anteriori all'esercizio dell'opzione per abbattere solo la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa al gruppo.

Diversamente, qualora il maggior imponibile accertato non ecceda la perdita di periodo trasferita, le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non possono essere utilizzate in accertamento in quanto tali perdite non avrebbero potute essere trasferite al consolidato ma solo riportate al periodo d'imposta successivo.

Tuttavia, poiché l'accertamento consiste nell'atto unico notificato sia alla consolidata destinataria della rettifica che alla consolidante, quest'ultima ha sempre la facoltà di richiedere tramite il modello IPEC l'utilizzo delle perdite del consolidato, fino a concorrenza dell'importo accertato.

SEGUE CIRCOLARE 2/E

La circolare individua altresì il criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, in ipotesi di interruzione o revoca del consolidato, qualora detto criterio sia stato modificato nel tempo.

A tale proposito la circolare chiarisce che si deve fare riferimento all'ultimo criterio comunicato in sede opzione o di rinnovo tacito, in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato modificato nel tempo il criterio di attribuzione.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

RISOLUZIONE 9/E 2018

Il termine entro cui procedere alla conservazione informatica dei documenti rilevanti fiscalmente risulta allineato al termine previsto per la stampa dei documenti, ovvero entro tre mesi dall'invio della dichiarazione dei redditi; questo è quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale 9 del 29.01.2018.

La risoluzione ministeriale nella esemplificazione non tiene tuttavia conto che per Unico 2017 il termine di scadenza sia stato prorogato dal 30 settembre 2017 al 31 ottobre 2017 e che ciò ha comportato di conseguenza rinvio al 31 gennaio 2018 del termine per la stampa dei registri o la conservazione informatica dei documenti.

NIENTE SANZIONE PER L'INTEGRATIVA A FAVORE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non risulta dovuta alcuna sanzione, neanche quella fissa di 250 Euro, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (chiarimento espresso nel corso Videoforum di Italia Oggi del 24/01/2018).

RILEVANZA DELL'AVVIAMENTO NEGATIVO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NELLA CESSIONE D'AZIENDA (SENTENZA DELLA CASSAZIONE 17 GENNAIO 2018, N. 979)

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nel caso di cessione di azienda, va computato anche l'avviamento negativo che va detratto dalla base imponibile.

La suprema Corte rileva che poiché l'avviamento risulta espressamente contemplato nell'art. 51 comma 4 del DPR 131/86, che ne sancisce l'incidenza nell'ambito del calcolo, per l'appunto, del valore venale dell'azienda ceduta, ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta di registro, la rilevanza risulta completa sia nel caso di avviamento positivo sia nel caso di avviamento negativo.

I MEMBRI DEL CDA POSSONO RISPONDERE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE (SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 2741 DEL 23 GENNAIO 2018)

Dell'omesso versamento delle ritenute, ne rispondono penalmente tutti i membri del consiglio di amministrazione e non soltanto il legale rappresentate della società: ogni membro del Cda ha infatti la possibilità giuridica di estinguere l'obbligazione tributaria e conseguente risponde in caso di inadempimento; questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2741/2018.

Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it